

Art. 9. Attività di programmazione di livello provinciale.

1. Per lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia, la Provincia:

- a) definisce specifici bacini d'utenza nonché il numero minimo e massimo di utenti in relazione ad ogni tipologia di servizio;
 - b) stabilisce i requisiti e gli standard minimi dei servizi;
 - c) individua nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale le risorse finanziarie destinate a ridurre il concorso economico delle famiglie per l'utilizzo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
 - d) attua iniziative per la promozione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e per la crescita e la diffusione sul territorio provinciale di una cultura di rispetto e di cura nei confronti dell'infanzia, anche con riferimento ad attività di ricerca, diffusione e documentazione di progetti che incentivano la cultura dell'infanzia;
 - e) realizza attività per la qualificazione e la coerenza dei servizi garantendo in particolare il coordinamento degli stessi sotto il profilo pedagogico, attraverso specifiche azioni di sistema, nonché la formazione e l'aggiornamento del personale educativo e la complessiva qualificazione professionale degli operatori;
 - f) promuove scelte di continuità con la scuola dell'infanzia e nell'ambito dei servizi del territorio, e ne favorisce l'attuazione attraverso specifiche iniziative anche prevedendo l'integrazione dei servizi, delle strutture e dell'organizzazione;
 - g) assicura, per il tramite dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi socio-educativi per la prima infanzia nonché la consulenza ai soggetti gestori per favorire la piena integrazione dei bambini disabili; per il nido familiare - servizio Tagesmutter assicura la vigilanza igienico-sanitaria attraverso la verifica del rispetto dei requisiti di cui agli *articoli 222 e 223 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265* (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);
 - h) effettua ricerche sulla domanda di nuovi servizi socio-educativi per la prima infanzia sul territorio provinciale e provvede alla raccolta dei dati ed al monitoraggio della qualità dei servizi esistenti.
2. La Giunta provinciale attua quanto disposto dal comma 1, lettere a), b) e c), d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006*, e sentito il Consiglio delle autonomie locali per quanto disposto dal comma 1, lettere d), e), f) g) e h) ⁽¹⁴⁾.

(14) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 19 ottobre 2007, n. 17.